

re coperto di assicurazione pel caso previsto nel precedente comma, verso il soprapremio del 2% sino a complessive £. 150.000 ed in misura da stabilirsi (non inferiore al 2%) per la eventuale ulteriore eccedenza".

Il Direttore Generale chiede in proposito il parere degli organi deliberativi dell'Amministrazione.

Il Comitato, dopo breve discussione, esprime parere favorevole in massima all'adozione di una clausola del genere, ma invita il Direttore Generale a esaminare la possibilità di coprire il rischio stesso, anzichè con un soprapremio, con la sospensione del diritto degli assicurati alla partecipazione agli utili, e ciò limitatamente ad una cifra che potrebbe essere di 20.000 o di 30.000 lire per ciascuna testa.

=====

VII - PERSONALE

a) DETERMINAZIONE DEI "COEFFICIENTI DI MERITO" DA CONSIDERARE NEI CASI DI PROMOZIONE -

Il Direttore Generale fa presente che per le disposizioni contenute negli art.23 del R.D.L. 3/1/1926 N.48 e 7 del R.D.L. 13/12/1933 N.1706, estese agli Enti parastatali dall'art. 2 del R.D.L. 19/4/1934 N.746 nei casi di promozione per merito comparativo, le benemerienze conseguite alla partecipazione alla guerra e della appartenenza ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28/10/1922, devono essere valutate quale titolo di merito.

In applicazione ad esse, ed al fine di poter valutare in modo uniforme i requisiti di ciascun impiegato scrutinabile per l'anzidetta promozione, occorre attribuire a dette benemerienze ed a detti requisiti un "coefficiente di merito".